



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 578 DEL 10 7 OTT. 2021

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso N. 32943/21 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi degli artt. 8 l. n. 24/2017 e 696 bis c.p.c. promosso da un paziente c/Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.
Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Affidamento dell'incarico all'avv. Marco Morra. Compenso complessivo presunto di € 2.391,13 spese generali, C.A.P. ed I.V.A inclusi (fasc. n. 6873).

Esercizio 2021 Conto 2020201

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° 202020101

"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

Budget:

- Assegnato	€	_____
- Utilizzato	€	_____
- Presente Atto	€	2.391,13
- Residuo	€	_____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**

Lara Casale

Estensore

Il Responsabile del procedimento
Lara Casale

Data 4/10/21 Firma

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma

Proposta n. 684 del 7/10/2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE

Data 10 7 OTT. 2021

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data 0 7 OTT. 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 11092 del 16.3.2021 perveniva all'Azienda formale richiesta di risarcimento danni - corredata da una perizia medico-legale e da certificazioni mediche - per presunta responsabilità medica professionale;
- nello specifico, la parte istante intimava all'Azienda Ospedaliera di provvedere al risarcimento dei danni, non quantificati, subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito l'8.5.2019 presso questo nosocomio;
- con nota prot. n. 11868 del 22.3.2021, la proponente U.O.S.D. provvedeva all'apertura del sinistro, rubricato al n. 13/2021 ed alla trasmissione della relativa documentazione alla U.O.S.D. Rischio Clinico e Medicina Legale per il seguito di competenza;
- nelle more della valutazione in ordine all'esistenza del danno lamentato e di eventuali profili di responsabilità in capo all'Azienda, la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri – con nota prot. n. 12078 del 23.3.2021 - trasmetteva al Direttore della U.O.C. interessata la suddetta richiesta risarcitoria ed i relativi allegati;
- in data 7.7.2021 veniva notificato all'Azienda, in relazione ai medesimi fatti, Ricorso N. 32943/21 R.G. per lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi degli artt. 8, l. 24/2017 e 696 bis c.p.c. con udienza fissata al 5.10.2021 per il giuramento del C.T.U.;



VISTO

il Verbale n. 19/2021 del 27.9.2021 con il quale il CVS – anche alla luce di quanto rappresentato dal Direttore della U.O.C. coinvolta ed ampiamente illustrato nella relazione dal medesimo predisposta ed agli atti dell’Azienda – si è espresso nei seguenti termini : *“Il Comitato Valutazione Sinistri, atteso che, allo stato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nonché della disamina della relazione medico legale e del ricorso ex art. 696 bis presentati dalla controparte, non sembrerebbe ravvisarsi la sussistenza di profili di responsabilità a carico dell’Azienda e/o dei sanitari ritiene di dover consigliare alla Direzione Aziendale di resistere nel giudizio introdotto dal paziente con il richiamato ricorso per ATP (1° udienza: 05/10/2021), procedendo alla nomina di un legale al quale affidare la rappresentanza e la difesa dell’Azienda nel prefato giudizio”;*

RITENUTO

opportuno, pertanto, costituirsi innanzi al Tribunale Civile di Roma nel richiamato giudizio avente N.R.G. 32943/21 a tutela degli interessi dell’Azienda Ospedaliera;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di *“autoassicurazione del rischio”;*

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno individuare - quale legale da incaricare per la difesa dell’Azienda nel richiamato giudizio - l’avvocato Marco Morra, regolarmente iscritto all’Albo aziendale;

CONSIDERATO che:

- con nota del 29.9.2021 la proponente U.O.S.D., come concordato col predetto legale, ha elaborato un preventivo di massima relativo ai compensi per l’espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via degli Scipioni n. 94;

TENUTO CONTO

che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **2.391,13** (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto n. **202020101** “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” sull’Aut. n. 19 sub-aut. n. 89 del Bilancio di Esercizio 2021;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio N.R.G. 32943/2021 introdotto da un paziente con Ricorso ai sensi degli artt. 8 L. 24/2017 e 696 bis c.p.c. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata affidando l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Marco Morra - conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via degli Scipioni n. 94;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 2.391,13 (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 2.391,13 è gravante sul conto 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 19 sub-aut. n. 89 dell'Esercizio 2021.

**Il Dirigente Responsabile ad interim
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

**IL DIRETTORE GENERALE****VISTO**

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU'

dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio, di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione, nonché di n. 1 allegato composta da n. 1 pagina.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli



Elementi di selezione: dettaglio conti

Subautorizzazione				Data ass.	Importo subAut.	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.			
UA1	2021	19	89	30/09/2021	2 391,13	Trib. Civ. Roma _ Ricorso n. 32943/21 ex art. 696 bis c.p.c. promosso da un paziente c/AOSGA_ Affidamento patrocinio legale all'Avv. Marco Morra (fasc. n. 6873)

Conto: 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

Importo Previsione: 29 887 798,19
Somme Autorizzate: 2 595 915,80
Disponibilità: 27 291 882,39
Importo Autorizzato: 2 391,13

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	684 DEL 07.10.2021
N. DELIBERAZIONE DEL	578 DEL 07.10.2021

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **13.10.2021** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

IL Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

